



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA l’istanza avanzata dal sig. DICU CONSTANTIN, cittadino della Romania, diretta ad ottenere il riconoscimento del documento di qualifica professionale denominato “CERTIFICAT DE ABSOLVIRE relativo ad un corso di formazione per *MAISTRU MECANIC AUTO* (qualifica meccanico/caposquadra di auto, per l’esercizio in Italia dell’attività di *AUTORIPARAZIONE* – Legge 5 febbraio 1992, e s.m.i., art. 1 comma 3;

VISTO altresì che il citato certificato professionale, rilasciato ai sensi dell’Ordinanza governativa n. 129/2000, attesta la partecipazione nel periodo 21/08/2017 al 20/10/2017 al programma di perfezionamento/specializzazione della durata di 250 ore per *MAISTRU MECANIC AUTO* (qualifica meccanico/caposquadra di auto), è stato rilasciato in data 26 ottobre 2017 dal Ministero del Lavoro, della Famiglia, Protezione Sociale e Persone della terza età e dal Ministero dell’Educazione Nazionale e Ricerche Scientifiche e è stato conseguito presso la scuola professionale Serban srl con sede a Bucarest, scuola

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



immatricolata nel registro nazionale dei fornitori di formazione per adulti al n. 40/10485/12/11/2015 con superamento esami in data 21/10/2017;

CONSIDERATO che la predetta istanza è carente di idonea documentazione ai fini del richiesto riconoscimento ai sensi degli art. 18-21 e 28 del decreto legislativo 206/2007;

CONSIDERATO che non sono state fornite entro i termini prescritti le necessarie integrazioni documentali richieste con nota del 31 luglio 2019, prot. n. 0199980;

CONSIDERATO pertanto che non sussistono argomenti di valutazione utili al succitato riconoscimento;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0217391 del 02 settembre 2019, ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento e la necessità di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario effettuato presso Banco BPM in data 18/07/2019 a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. la domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di AUTORIPARAZIONE – Legge 5 febbraio 1992, e s.m.i., art. 1 comma 3, presentata dal sig. DICU CONSTANTIN, cittadino della Romania, nato in data 11 luglio 1972 a Rimnicu Vilcea - Romania, è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.



3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 20 settembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)